



Municipio della Città del Vasto

Provincia di Chieti

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero del Registro 22	IMU ANNO 2020
Data 09.03.2020	

L'anno **duemilaventi**, il giorno **nove** del mese di **marzo** nell'aula consiliare "Giuseppe Vennitti" del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 9.00 con avvisi notificati nei modi e termini di legge.

L'adunanza è convocata in sessione ordinaria di 2^a convocazione.

Alle ore 10.43 il Consiglio risulta nella seguente composizione:

CONSIGLIERI	Presenti/Assenti	CONSIGLIERI	Presenti /Assenti
1. FRANCESCO MENNA	Presente	14. LUCIA PERILLI	Assente
2. VINCENZO SPATORE	Presente	15. MARCO MARRA	Presente
3. NICOLA TIBERIO	Presente	16. MAURO DEL PIANO	Presente
4. LUCIANO ANTONIO LAPENNA	Presente	17. FRANCESCO PROSPERO	Assente
5. MARINO ARTESE	Presente	18. DAVIDE D'ALESSANDRO	Assente
6. ROBERTA NICOLETTI	Presente	19. ALESSANDRA CAPPA	Assente
7. MARIANNA DEL BONIFRO	Presente	20. ALESSANDRO D'ELISA	Presente
8. SIMONE LEMBO	Presente	21. VINCENZO SURIANI	Presente
9. MARCO MARCHESANI	Assente	22. GUIDO GIANGIACOMO	Assente
10. ELIO BACCALA'	Presente	23. DINA NIRVANA CARINCI	Presente
11. GIUSEPPE NAPOLITANO	Presente	24. MARCO GALLO	Presente
12. MARIA MOLINO	Presente	25. EDMONDO LAUDAZI	Presente
13. GIOVANNA PAOLINO	Presente		

Presenti n. 19

Assenti n. 6

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg:
Paola CIANCI, Luigi MARCELLO, Lina MARCHESANI, Gabriele BARISANO.

Presiede l'adunanza il Sig. ELIO BACCALA' nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale avv. ANNA LUCIA MASCIOLETTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'assessore Gabriele Barisano;

Vista la legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019), con la quale, a decorrere dall'anno 2020, dispone l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI), nonché dell'Imposta Municipale Propria la cui disciplina è prevista dall'art.1, commi dal 738 a 783 della citata legge;

Tenuto conto, altresì, che, “ *A decorrere dal 1° gennaio 2020, sempre ad opera della L. 160/2019, sono abrogati: l'art.8, ad eccezione del comma 1, e l'art.9, ad eccezione del comma 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, l'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge*”;

Dato atto che:

- l'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale;
- il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce;
- i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario;

- per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;
- ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) sono altresì considerate abitazioni principali:
 - 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
- e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
- la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti, con decreto del MEF;
- in caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;
- per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dell'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

–Sono esenti, altresì, dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27 dicembre 1977, n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993;

Evidenziato che il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Considerato che in base a quanto stabilito dall'art.1, comma 757, della L. n.160/2019 “ *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.*”;

Tenuto conto che, a mente del comma 756, della citata legge, “*A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*”;

Accertato che, allo stato, il suindicato prospetto delle fattispecie di interesse del comune relative all'IMU, che verrà individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, non è stato ancora approvato e presente sul sito dedicato del Portale del Federalismo Fiscale;

Vista la comunicazione pervenuta in data 27.01.2020, da parte della Fondazione Ifel – Anci con la quale, in risposta ad apposito quesito posto dall'Ufficio ha comunicato che, nella delibera di approvazione del bilancio, relativamente all'IMU va inserita una stima presunta del gettito tenendo conto delle aliquote che l'ente andrà formalmente a deliberare in un

momento successivo e solo dopo che il Ministero avrà reso disponibile sul predetto portale, la tabella per la elaborazione delle aliquote che andrà allegata alla delibera di approvazione delle aliquote IMU, quale adempimento necessario per la validità della delibera stessa;

Considerato che tale possibilità è attribuita direttamente dalla legge n.160/2019, al cui comma 779, anche in deroga all'art.172 del Tuel, ovvero alla norma che prevede l'allegazione al bilancio di previsione delle delibere delle aliquote e tariffe, in quanto ha stabilito che “ *...(omissis)..i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.*;

Ritenuto, pertanto, necessario con il presente provvedimento determinare per l'anno 2020, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione a valenza triennale 2020/2022, la stima del gettito IMU tenendo conto dell'intervenuta abrogazione dell'Imposta sui Servizi Indivisibili (TASI), pari ad € 8.850.000,00;

Visti:

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le*

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

–Visto l’art. 1 - Comma 779, che stabilisce “ *Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020.*”;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.49, del 28.06.2014, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell’art.5.II del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Accertato che per l’anno 2020 non è dovuta l’IMU per i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Vasto;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’Ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale, n. 21 del 27.01.2020, inerente la determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2020;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, anche alla luce dell’intervenuta abrogazione dell’Imposta sui Servizi Indivisibili (TASI) operata dal legislatore per opera della L. n. 160 del 27 dicembre 2019;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. Serie Generale n.295 del 17.12.2019, con il quale è stato disposto il differimento del termine, per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali, al 31 marzo 2020;

Richiamato, infine, l’art.13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge n.214/2011;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentiti gli interventi dei consiglieri, di cui all'allegato verbale;

Con 13 voti favorevoli, 5 contrari e 0 astenuti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art.3, della legge n.241/90 e s.m.i;
- di stimare**, per l'anno d'imposta 2020, il gettito derivante dall'IMU, tenendo conto dell'intervenuta abrogazione dell'Imposta sui Servizi Indivisibili (TASI), in complessivi € 8.850.000,00, derivante dall'applicazione delle aliquote come di seguito riportate, e che saranno riportate, dopo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrà reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, la tabella per la elaborazione delle suddette aliquote:

Fattispecie	Aliquota / Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare di categoria A/1 A/8 A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	5,50 per mille
Fabbricati abitativi di categoria A (tranne gli A10) e di quelli classificati nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7, non adibiti ad	10,6 per mille

abitazione principale.	
<p>In favore dei possessori di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che vengono locati mediante la stipula di un contratto a “canone concordato”, formato sulla base degli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria residenza.</p> <p>Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare all’Ufficio Protocollo del Comune, entro il 31 dicembre dell’anno successivo dell’avvenuta variazione, apposito modello predisposto dall’Ufficio con il quale si comunica che l’immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “a titolo di abitazione principale” indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell’atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando copia del contratto registrato ed asseverato. Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata.</p> <p>Riduzione al 75% della base imponibile L.n.208/2015</p>	5,50 per mille
Per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C (con esclusione di quelli identificati alle categorie C/2, C/6 e C/7)	8,70 per mille
<p>Unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti</p> <p>Al tal fine i contribuenti interessati dovranno presentare all’Ufficio Protocollo del Comune, entro il 31 dicembre dell’anno successivo dell’avvenuta variazione, apposito modello predisposto dall’Ufficio, con allegata copia del contratto e relativa registrazione, con il quale si comunica che l’immobile è stato concesso in comodato d’uso gratuito secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.</p>	9,10 per mille
Immobili merce	1,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Per tutte le altre tipologie di immobili non compresi nelle altre aliquote	9,10 per mille

3. **di prendere atto** che, in virtù di quanto disposto dall’art. 15 bis del D.L. 30.04.2019, n.34, che ha modificato il comma15 dell’art.13 del D.L. 6.12.2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22.12.2011, come segue:“ *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle*

province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

4.di dichiarare, con 14 voti favorevoli, 5 contrari e 0 astenuti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Si dà atto che:

- erano presenti il Sindaco e i seguenti n.17 consiglieri:Tiberio, Lapenna, Artese, Nicoletti, Del Bonifro, Lembo, Baccalà, Napolitano, Molino, Paolino, Marra, Del Piano, d'Elisa, Suriani, Carinci, Gallo,Laudazi.
- al momento della votazione sull'immediata eseguibilità dell'atto, è entrato il consigliere Sputore

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to ELIO BACCALA'

Il Segretario Generale
F.toAvv. ANNA LUCIA MASCIOLETTI

PARERI DI REGOLARITA' EX ART.49 DEL D.LGS. 18.08.2000,N.267

Per il parere del responsabile dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Vincenzo Toma

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Vincenzo Toma

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1°, del TU. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza Comunale, li 12.03.2020

L'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

ATTESTAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione:

- ✓ E' divenuta esecutiva il giorno
- ✓ E' stata pubblicata all'albo pretorio informatico, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al .

Dalla Residenza Comunale, li

L'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
